

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

COMUNE DI TRIESTE,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

TRIESTE TRASPORTI SPA

Il **Comune di Trieste** (Comune da qui in poi), con sede legale in Piazza Unità d'Italia 4 a Trieste, codice fiscale/partita IVA 00210240321, rappresentato dal Sindaco Roberto Dipiazza, il quale interviene in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

con

l'Università degli Studi di Trieste (Università da qui in poi), con sede legale in piazzale Europa 1 a Trieste, codice fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore* prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD) il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università il quale interviene non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2023, prot. n. 175893,

e

Trieste Trasporti Spa, con sede legale in via dei Lavoratori 2 a Trieste, partita IVA 00977240324, rappresentata dal Presidente Maurizio Marzi Wildauer e dall'Amministratore Delegato Aniello Semplice, i quali intervengono in qualità di legali rappresentanti, domiciliati per la carica presso la sede legale dell'Azienda,

premesse che

- il settore della mobilità è in rapida espansione ed è destinato a rivoluzionare l'intero sistema dei trasporti che sta tendendo sempre di più verso un nuovo modello di trasporto sostenibile;
- in questo contesto si inserisce il Mobility Management che, nell'accezione comunemente affermata in ambito europeo, è una pratica orientata alla gestione della domanda di mobilità, che sviluppa e implementa strategie volte ad assicurare la mobilità delle persone e il trasporto delle merci in modo efficiente, con riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio energetico, introducendo sistematicamente nel settore della mobilità metodi quantitativi di analisi per la valutazione dell'efficacia dei servizi e delle misure proposti;
- la funzione del Mobility Management è stata promossa in Italia con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998 "Mobilità Sostenibile nelle aree urbane";
- il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, ha previsto l'obbligo per le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente, finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale;
- il suddetto decreto prevede l'istituzione, per i Comuni, sia di un Mobility Manager d'Azienda, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile, sia di un Mobility Manager d'Area, avente la funzione di coordinamento nell'area di competenza dei Mobility Manager aziendali, collaborando con loro alla ricerca delle soluzioni migliori



comune di trieste



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE



mediante servizi e interventi integrati di mobilità sostenibile sul territorio;

- con il decreto ministeriale 12 maggio 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MITE), di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), sono state definite le modalità attuative delle disposizioni definite nei precedenti decreti, individuando le principali funzioni del Mobility Manager aziendale e del Mobility Manager d'area e identificando le modalità di adozione, trasmissione e aggiornamento del PSCL;
- con il successivo decreto direttoriale n. 209 del 4 agosto 2021 del MITE, di concerto con il MIMS, è fatto obbligo a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni di adottare per la redazione del proprio PSCL, le "Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)";
- in tale contesto normativo si inserisce il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Trieste, approvato dal consiglio comunale in data 23 luglio 2021 con D.C. n. 31, il quale contempla lo strumento del Mobility Management, configurandosi come uno strumento a servizio del Mobility Manager di Area atto a fornire il quadro di riferimento pianificatorio e programmatico per l'individuazione di azioni e interventi e per la progettazione e gestione di soluzioni alternative all'auto per gli spostamenti sistematici sul territorio comunale;
- l'Università ha tra i propri obiettivi la valorizzazione e lo sviluppo di attività didattiche e di ricerca attraverso la divulgazione scientifica e la partecipazione a progetti finanziati o cofinanziati con fondi privati, regionali, nazionali o europei, anche in partnership con enti o imprese con cui vi sia una reciproca condivisione di valori e finalità;
- Trieste Trasporti, dal 2001 azienda concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Trieste, ha adottato negli ultimi anni una strategia di investimenti atta a valorizzare l'innovazione tecnologica e di processo per un progressivo miglioramento del servizio di trasporto e dell'offerta di mobilità sul territorio, anche attraverso la messa in



comune di trieste



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE



campo di sperimentazioni, la partecipazione a progetti e un più attento ascolto di clientela, comunità locali e portatori di interesse sul territorio;

- Trieste Trasporti è impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative per migliorare il servizio e l'offerta di mobilità e ha pertanto interesse affinché a Trieste si sviluppi una rete collaborativa che possa, in questi termini, determinare un contesto favorevole e fattivo;
- Trieste Trasporti è determinata ad assicurare collegamenti e servizi di trasporto efficaci, idonei, efficienti, nei limiti di quanto previsto dal contratto di servizio sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia che esercita in materia funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza;
- Comune di Trieste e Trieste Trasporti hanno sottoscritto nel 2018 un Protocollo di Intenti (approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 632 del 6 dicembre 2018), avente come obiettivo il miglioramento del servizio pubblici da offrire alla cittadinanza mediante azioni sinergiche di condivisione di dati e strumenti modellistici di pianificazione, finalizzate alla valutazione di miglioramenti al servizio TPL secondo criteri di efficacia ed efficienza;
- Trieste Trasporti e Università degli Studi di Trieste hanno sottoscritto nel 2019 una Convenzione Quadro sottoscritta tra le parti il 27 novembre 2019 per lo sviluppo e il consolidamento di opportunità finalizzate a reciproci scambi e collaborazioni e ad un miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità per gli utenti dell'Ateneo;
- nel 2022 è stata avviata tra Comune, Trieste Trasporti e Università una collaborazione sul tema del mobility management, con particolare riferimento agli aspetti metodologici di raccolta e gestione dei dati, avente l'obiettivo di attivare un protocollo comune di raccolta e analisi dei dati, nonché di redazione e valutazione dei PSCL, sia in ambito aziendale che di area;
- i suddetti tre soggetti, ciascuno per l'ambito di rispettiva competenza, riconoscono l'interesse

ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere iniziative e attività congiunte in tema di mobilità, mediante l'implementazione di procedure standard per la gestione dei dati in un modello multimodale di trasporto, in un'ottica di analisi e valutazione di scenari di miglioramento dei servizi di trasporto collettivo, anche nell'ambito delle attività legate al mobility management di area;

- la condivisione di strutture modellistiche e di modelli di gestione dati condivisi e integrabili potrà consentire l'analisi globale degli spostamenti nell'area metropolitana di Trieste, il raccordo di tutte le azioni che verranno messe in campo, nonché la valutazione di azioni e interventi ottimizzati anche a livelli di sistema, con indubbi vantaggi sia per le aziende/enti, sia per il gestore della mobilità.

tutto ciò premesso

le Parti, con il presente Protocollo di Intesa,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente Protocollo, le Parti definiscono le condizioni per la disciplina dei futuri rapporti di collaborazione, volti a sviluppare e consolidare iniziative e opportunità nei seguenti ambiti:

- offerta di mobilità pubblica e dei servizi collegati alla mobilità;

- attività congiunte di analisi e valutazione di scenari di miglioramento dei servizi di trasporto collettivo riferiti alle esigenze dei diversi enti e aziende del territorio;
- implementazione e gestione delle basi dati riferiti alla mobilità sistemica, anche nell'ambito dell'attività di coordinamento da parte del mobility manager di area e di raccordo tra i diversi mobility manager aziendali sul territorio comunale;
- ricerca scientifica, innovazione tecnologica e di processo, sperimentazioni nel settore dei trasporti e della mobilità;
- divulgazione scientifica e trasferimento di conoscenze;
- attività didattiche integrative, seminari e conferenze;
- tirocini e stage;
- partecipazione a progetti finanziati o cofinanziati con fondi privati, regionali, nazionali ed europei;
- comunicazione interna ed esterna riferita alle iniziative e agli ambiti di questo Protocollo;

nonché ad attivare altre eventuali iniziative che si ritenessero di comune interesse.

Nell'ambito del presente Protocollo, spetta alle rispettive strutture proporre specifiche attività riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative di tali attività di collaborazione potranno eventualmente essere regolate da specifici accordi separati. Nel caso gli accordi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno rientrare nella tipologia prevista dalla normativa sull'evidenza pubblica e circoscrivere contenuto e tipo di azioni a quelle derogate dalla normativa sui contratti pubblici, nonché attenersi alle fattispecie convenzionali di partenariato pubblico-privato disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato

l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime. La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione delle altre Parti (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Articolo 3 - Referenti del Protocollo

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui al presente Protocollo, ciascuna delle Parti designa un proprio referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comune e di verificarne periodicamente la corretta esecuzione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per il Comune di Trieste il referente è l'ing. Paola Capon, in qualità di Mobility Manager d'Azienda e di Area per il Comune di Trieste;

per l'Università il Referente è il prof. Giovanni Longo, in qualità di Mobility Manager dell'Ateneo che sarà tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione del Protocollo;

per Trieste Trasporti è l'ing. Giuseppe Zottis, in qualità di direttore d'esercizio.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 4 - Progetti e proprietà intellettuale

Le Parti possono concordare, attraverso specifici accordi, la partecipazione a progetti di ricerca o formazione o per lo sviluppo di servizi, innovazioni tecnologiche o di processo ritenuti di comune interesse, nel rispettivo ambito istituzionale e atti a conseguire specifici obiettivi. La titolarità dei risultati, dei servizi, delle tecnologie sviluppate nell'ambito di tali progetti, e i diritti al loro

sfruttamento economico saranno di volta in volta determinati negli accordi citati.

Articolo 5 - Durata e recesso

Il presente Protocollo ha una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a parità di condizioni, per ulteriori cinque anni mediante un accordo sottoscritto fra le Parti.

Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo con un preavviso di almeno un mese da comunicarsi alla controparte via PEC o via raccomandata A/R.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente Protocollo comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione del caso previsto al comma precedente.

Articolo 6 - Riservatezza e trattamento dei dati

Nell'ambito del Protocollo, le Parti privilegeranno tra loro la comunicazione di dati in forma anonima. Ai fini della determinazione dell'anonimato delle informazioni e per assicurare che i dati non possano essere ricondotti a una persona fisica identificata o identificabile, dovranno tenersi in considerazione tutti i mezzi di cui il titolare del trattamento, un terzo o le Parti insieme possano ragionevolmente avvalersi per identificare questa persona considerando anche i costi e il tempo necessario per l'identificazione e tenendo conto sia delle tecnologie a disposizione al momento e

sia degli sviluppi tecnologici (considerando l'articolo 26 del Regolamento UE 679/2016 e l'articolo 4 della delibera del Garante per la protezione dei dati personali numero 515/2018).

Laddove per le specifiche finalità del Protocollo si rendesse necessaria la comunicazione tra le parti di dati personali di persone fisiche identificate o identificabili, le Parti stipuleranno un apposito accordo di contitolarità o responsabilità relativo al singolo rapporto di collaborazione sviluppato negli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Protocollo.

In ogni caso le Parti si impegnano ad effettuare ogni trattamento di dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), del D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito del presente Protocollo di Intesa. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dal Protocollo per la parte che ha subito la violazione

Articolo 7 - Pari opportunità, codici etici e antiriciclaggio

Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento; assicurano altresì la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 nonché delle circolari applicative.

Articolo 8 - Controversie

Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie relative al presente Protocollo o agli eventuali accordi attuativi a essa collegati, e non altrimenti risolvibili, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 9 - Limitazione di responsabilità

Le Parti non sono responsabili per le obbligazioni della controparte né possono assumere obbligazioni per conto della controparte, salvo autorizzazione espressa. È esclusa ogni garanzia delle Parti per le obbligazioni contratte dalle controparti, anche solidalmente tra loro.

Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate ai sensi e nel quadro del presente Protocollo, anche presso i locali e i laboratori delle altre Parti.

Ciascuna Parte garantisce inoltre la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (RCT), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 - Spese

Il presente Protocollo costituisce unicamente un quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

Trieste, date delle firme digitali

il Sindaco di Trieste

Roberto Dipiazza

il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

prof. Roberto Di Lenarda

il Presidente di Trieste Trasporti Spa

dott. Maurizio Marzi Wildauer

l'Amministratore Delegato di Trieste Trasporti Spa

dott. Aniello Semplice